

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 17/03/2026

FATTO

La parte ricorrente rappresenta che:

- l'intermediario avrebbe bloccato in modo illegittimo il conto corrente n. **876 cointestato ai due ricorrenti;
- su tale conto affluiscono unicamente la pensione di invalidità e di accompagnamento del cointestatario del presente ricorso e la pensione della ricorrente principale, entrambe inferiore alla soglia del minimo vitale;
- l'intermediario ha bloccato l'intero saldo, nonostante la natura impignorabile di tali somme;
- questo comportamento ha causato un grave pregiudizio economico e personale ai ricorrenti.

Pertanto, parte ricorrente chiede:

- l'accertamento dell'illegittimità del blocco;
- lo sblocco immediato delle somme impignorabili;
- l'accertamento della responsabilità dell'intermediario;
- la condanna al risarcimento del danno.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito:

- che dal giorno in cui è notificato l'atto di pignoramento, come previsto nell'articolo 543 c.p.c., in qualità di terzo pignorato, è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode ed è tenuto a vincolare le somme dovute fino alla concorrenza del credito e fino a successiva ordinanza del Giudice dell'Esecuzione;

- che il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e a persone estranee rende indisponibili tutte le somme che risultino depositate in regime di contitolarità, fino all'esaurimento del procedimento di esecuzione forzata, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, il comportamento dell'intermediario è stato pienamente legittimo e giustificato;
- che, pertanto, è tenuta a vincolare tutti i rapporti intestati al debitore, anche se cointestati; eventuali contestazioni attinenti ai diritti dei cointestatari vanno fatte valere proponendo opposizioni agli atti esecutivi;
- che nella "Dichiarazione di terzo a norma dell'art. 547 c.p.c." è stata specificata la cointestazione e che, nel caso, la somma dichiarata è nella disponibilità di entrambi i cointestatari. Rappresenta altresì che la presenza della cointestazione è stata indicata anche nella lettera informativa destinata alla debitrice, unico documento accessibile alla stessa;
- che in osservanza dell'obbligo di correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e, con specifico riguardo a rapporti della specie, quello di diligenza professionale del buon banchiere ex art. 1176, comma 2, c.c..9, ha inoltrato la nota informativa (allegato 2) al cointestataro estraneo alla procedura esecutiva, onde consentirgli il conseguente esercizio dei propri diritti. Egli potrà infatti far valere le proprie ragioni proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ovvero la ripetizione delle somme rimosse in eccesso;
- che per quanto riguarda i limiti di pignorabilità delle pensioni e degli stipendi accreditati sul conto corrente rappresenta che, come comunicato nel riscontro al reclamo, la cliente può rivolgersi mensilmente all'Ufficio dell'intermediario per lo svincolo degli emolumenti. La competente funzione provvederà quindi, su espressa richiesta sottoscritta dal debitore esecutato ad eseguire un temporaneo svincolo delle somme impignorabili. L'importo svincolato deve essere prelevato in un'unica soluzione e successivamente al prelievo, verrà apposto nuovamente il vincolo pignoratizio;
- nel merito, all'esito degli accertamenti svolti, risulta che tutti gli emolumenti e i residui presenti sul cc sono stati prelevati: l'ultimo prelievo è stato effettuato in data 05/01/2026;
- che, pertanto, alcuna responsabilità può essere imputata all'intermediario, avendo operato nel pieno rispetto della normativa vigente;
- che per quanto riguarda le richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente e da costui quantificate in complessivi € 2.500,00 per ciascuno dei ricorrenti, lo stesso non ne fornisce alcuna evidenza documentale.

L'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica parte ricorrente eccepisce che:

- a seguito della notifica del pignoramento (che riguarda solo uno dei due cointestatari) l'intermediario ha vincolato l'intero saldo di c/c impedendo qualsiasi operazione. Il blocco integrale ha impedito ai ricorrenti di fare fronte alle cure sanitarie e ai bisogni primari;
- nonostante ripetute richieste l'intermediario ha rifiutato di sbloccare le somme impignorabili, limitandosi a suggerire un "prelievo in un'unica soluzione";
- l'orientamento secondo il quale la confusione patrimoniale nel conto cointestato impedirebbe di distinguere la titolarità delle somme è superato da successive decisioni dell'ABF e della Cassazione.

Parte ricorrente contesta:

- la mancata informativa circa la possibilità di ottenere lo svincolo delle somme impignorabili.
- quanto alla mancata prova del danno, afferma che la giurisprudenza ritiene sufficiente la prova presuntiva.
- che la procedura indicata per il prelievo delle somme in un'unica soluzione dietro domanda non soddisfa l'obbligo di tutela delle somme impignorabili e costringe il correntista ad affrontare ogni mese lungaggini burocratiche. Il fatto che, a causa di prelievi pregressi, il saldo del conto sia stato azzerato non fa venir meno la responsabilità pregressa per il blocco illegittimo.

DIRITTO

Le contestazioni oggetto di ricorso attengono:

- all'intervenuto pignoramento dell'intero saldo del c/c anche con riferimento alla quota parte del cointestatario del conto che è soggetto estraneo alla procedura esecutiva;
- all'intervenuto pignoramento di somme riconducibili alla pensione di invalidità e di accompagnamento del cointestatario del presente ricorso e della pensione della ricorrente principale che non sono pignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

Parte resistente allega documentazione relativa agli atti del pignoramento osservando come nella dichiarazione di terzo resa nell'ambito del procedimento esecutivo abbia rappresentato che il rapporto di conto corrente risultava essere cointestato e di aver, pertanto, correttamente operato.

L'intermediario ha inoltre evidenziato come eventuali contestazioni potranno essere fatte valere dal cointestatario estraneo alla procedura esecutiva, onde consentirgli il conseguente esercizio dei propri diritti mediante opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ovvero potrà agire contro l'assegnatario, quando non avvisato ai sensi dell'art. 180 disp. att. c.p.c., per la ripetizione delle somme rimosse in eccesso.

Relativamente alle contestazioni sui limiti di pignorabilità delle pensioni e degli stipendi accreditati sul conto corrente rappresenta che, come comunicato nel riscontro al reclamo, la cliente può rivolgersi mensilmente all'Ufficio dell'intermediario per lo svincolo degli emolumenti. La competente funzione provvederà quindi, su espressa richiesta sottoscritta dal debitore esecutato ad eseguire un temporaneo svincolo delle somme impignorabili.

L'importo così svincolato deve essere prelevato in un'unica soluzione e successivamente al prelievo, verrà riapposto il vincolo pignoratorio.

Tanto osservato, sulla scorta del proprio consolidato orientamento, il Collegio ribadisce che non rientra nella competenza dell'Arbitro la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento delle somme depositate sul conto corrente, dovendo simili questioni essere sollevate nell'ambito del processo esecutivo, avvalendosi di rimedi tipici come l'opposizione di terzo.

Fermo che nella vicenda in esame la procedura esecutiva è in corso, essendo la prossima udienza fissata per giorno 27 maggio 2026, non sembrano sussistere i presupposti per una interpretazione conservativa della domanda idonea a farla ricomprendere nell'ambito di competenza dell'ABF.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la richiesta del ricorrente, così come avanzata con il ricorso, deve dunque essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE